

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## L'art. 96 c.p.c. ha funzione parzialmente riparatoria

Alla previsione [dell'art. 96 c.p.c.](#) (di non agevole interpretazione) è sottesa una ratio parzialmente diversa rispetto a quella evidenziata dal primo comma, palesando essa una finalità squisitamente sanzionatoria, assente o comunque recessiva nell'ambito dell'altra (cfr. Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 152). Ciò emerge dalla premessa ("in ogni caso") valutata unitamente al potere riconosciuto al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vincitrice anche in assenza di sua specifica domanda. Essa si colloca nell'ambito di quegli interventi a vocazione deflattiva, volti a ridurre l'attuale insostenibile contenzioso civile, che si sono succeduti con le riforme degli ultimi venti anni (v. anche in materia di spese processuali l'art. 385, IV comma, c.p.c.). Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 96, comma III, c.p.c. scoraggia le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno ragione di essere e può fungere quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo sancito [dall'art. 111 Costituzione](#).

Non può omettersi di considerare, tuttavia, che la norma conserva, in parte e necessariamente, anche una finalità riparatoria, altrimenti non sarebbe razionalmente del tutto giustificabile che il giudice condannasse, anche d'ufficio, il soccombente al

*pagamento di una somma in favore della controparte, invece che dello Stato. Sembra pertanto che il legislatore con l'introduzione della disposizione in esame, abbia inteso innovare la regolamentazione delle fattispecie processuali connotate da temerarietà sotto un duplice profilo: da un lato (come si evince dall'espressione "in ogni caso") superando le difficoltà che hanno sempre posto all'istante il 1 e 2 comma, come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità, ovvero quella di fornire la prova rigorosa dell'effettivo danno riportato dalla lite temeraria nei casi in cui non sia possibile provare e/o individuare un quantum di risarcimento. D'altro lato la norma sembra tipizzare ex [art. 2059 c.c.](#) anche una fattispecie di danno non patrimoniale punitivo da abuso del processo, ulteriore rispetto ai danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili ai sensi dei commi I e II secondo gli ordinari criteri della responsabilità aquiliana. Senza mancare di considerare che i costi che la parte deve sostenere non corrispondono mai esattamente ed integralmente a quanto oggetto della condanna del soccombente. Se la tutela contro tali effetti collaterali del processo, nel bilanciamento degli opposti interessi, è recessiva al cospetto dell'esercizio del diritto fondamentale di difesa ex [art. 24 cost.](#) da parte del soccombente incolpevole o che agisca anche con colpa lieve, essa assume invece rilevanza ex se, anche a fini risarcitori - appare questa la ratio della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 - di fronte alle iniziative o alle resistenze processuali abusive, coltivate con mala fede o colpa grave, che per questo non rappresentano esercizio del diritto di difesa, ma mere attività ostruzionistiche, dilatorie o poste in essere con sviamento delle prerogative difensive. Senza mancare di considerare che un processo introdotto a causa di un'iniziativa o di una resistenza temeraria è un processo la cui esistenza e la cui integrale durata è ontologicamente irragionevole ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo e [dell'art. 111 cost](#)*

### **Tribunale di Macerata, sentenza del 6.3.2018**

*...omissis...*

2. Con un secondo motivo si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di incapacità del teste M.M., fratello dell'attore, ovvero, in subordine, della non ritenuta sua inattendibilità.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Sotto un primo profilo in rito si rileva che l'eccezione di incapacità non è stata sollevata entro il termine ultimo corrispondente alla chiusura dell'udienza del 22.4.2005 in cui il teste è stato escusso, donde la decadenza dall'eccezione, sollevata per la prima volta 17 mesi più tardi all'udienza del 26.9.2006. Afferma l'odierno appellante, nel tentativo di giustificare tale macroscopica tardività, che i motivi di incapacità emergerebbero dalla CTU e che quindi non avrebbe potuto sollevarla precedentemente. La tesi, oltre che manifestamente infondata nel merito (v. infra), è manifestamente infondata anche in rito: la CTU, composta da circa 80 righe (corrispondenti a meno di 3 pagine di formato comune), è stata depositata il 18 aprile 2005 e l'udienza successiva si è celebrata il 2 aprile 2005, dunque in un termine più che sufficiente per prendere piena contezza del presunto motivo di incapacità del teste (peraltro illustrato nell'incipit della relazione).

L'eccezione anche nel merito è manifestamente infondata, tanto infondata che neppure l'eccepente riesce a esplicitare dove risieda e in che cosa si declini l'interesse che potrebbe legittimare" il M.M. "a partecipare al giudizio" (art. 246 c.p.c.)

Pretermessa l'incapacità, derubricata a inattendibilità del teste, essa deriverebbe, a quanto è dato comprendere dall'atto di appello, dal fatto che il M.M., poi escusso a teste all'udienza del 22 aprile 2005, è colui che aveva trasportato materialmente l'automobile al CTU presso il suo studio il giorno dell'inizio delle operazioni peritali e che il CTU (cfr. pag. 2 della relazione) lo aveva interpellato e aveva assunto informazioni.

La tesi è manifestamente infondata. Innanzi tutto va evidenziato per quanto possa rilevare che dalla relazione non risulta affatto quanto si afferma negli atti dell'appellante, cioè che M.M. avesse "già preso cognizione degli atti di causa ancor prima di essere escusso" a testimonio. Nella CTU si legge, piuttosto ed esclusivamente, che il CTU interpellava il M.M. su quanto accaduto il giorno del fatto. Dal che il CTU valuta e rileva nella relazione che quanto riferito dall'informatore corrisponde a quanto descritto nell'atto di citazione. Il che non significa affatto che il CTU abbia sottoposto al Marcelli l'atto di citazione.

Ciò chiarito, è comunque assorbente il rilievo che successivamente il M.M. è stato escusso a testimone all'udienza del 22.4.2005 nel pieno contraddittorio delle parti e dunque sarà al più irrilevante e privo di qualsivoglia valore probatorio l'accertamento sul punto condotto dal CTU (cfr. Cass. Civ. 4729/2015; 24323/2007; 1020/2006), non certo la testimonianza resa in giudizio.

Peraltro va evidenziato che il CTU non era chiamato a decidere se i fatti si erano svolti o meno secondo la prospettazione attorea ma soltanto se le lesioni riscontrate sull'automobile erano compatibili con la versione dei fatti narrata in citazione.

Ciò posto, la deposizione del teste M.M. non presenta alcun elemento di contraddittorietà intrinseco né estrinseco in rapporto ad altri elementi emersi dall'istruttoria, di talché non vi è alcuna ragione per ritenerlo inattendibile. Ed anzi, il teste (che se fosse stato mendace avrebbe potuto esserlo anche in tal senso) correttamente riferiva di non essere stato presente il giorno dopo il fatto dannoso, quando l'odierno appellato recava l'automobile dal carrozziere.

E la sua deposizione peraltro trova elementi confermativi negli ulteriori elementi processuali che si vanno ad illustrare di seguito:

a) a fronte delle allegazioni fattuali specifiche di cui all'atto di citazione in primo grado, il convenuto omette la dovuta specifica contestazione (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) né nella comparsa di costituzione né entro il termine deputato alla fissazione e cristallizzazione del tema decidendum fissato dall'art. 320, III comma, c.p.c., limitandosi soltanto a contestare le valutazioni che da tali fatti fa discendere l'attore in ordine alla responsabilità del convenuto;

b) assorbente il primo profilo, va ulteriormente evidenziato che la stessa fotografia prodotta dal convenuto con la comparsa di costituzione conferma la potenziale corrosività del detergente ove non sollecitamente risciacquato;

c) il CTU valuta piena compatibilità tra la versione dei fatti dedotta in citazione e le lesioni riscontrate sull'automobile;

d) dalla deposizione del teste P.P. (e dal preventivo allegato) si evince che proprio sull'auto in questione e giusto il giorno successivo ai fatti dedotti si evidenziavano le lesioni descritte in citazione (e poi riscontrate dal CTU) e che tali lesioni permasero fino a quando lui stesso non provvide alla riverniciatura (prima del Natale 2004, dopo l'esame peritale da parte del CTU).

Gli elementi probatori, dunque, differentemente da quanto temerariamente afferma l'appellante sono molteplici, precisi e concordanti e tra essi la deposizione del teste M.M. si colloca in piena e reciproca conferma.

3. Con un terzo motivo l'appellante si duole di un'erronea valutazione del materiale istruttorio da parte del primo giudice, dal quale, a suo dire, emergerebbe un comportamento imprudente dello stesso M. tale da assorbire integralmente l'eziologia del danno.

Anche questo motivo è manifestamente infondato. L'utente dello stabilimento dell'autolavaggio, infatti, ha la facoltà e il diritto di utilizzare tutte le strutture ed i mezzi che la struttura (dichiara di) fornire. Quindi non è affatto imprudente scegliere di utilizzare l'erogazione del detergente e subito dopo i rulli semoventi e il risciacquo. E' certo che se tale secondo meccanismo avesse funzionato o, ciò che è lo stesso, se fosse stato segnalato il suo mancato funzionamento, il danno non si sarebbe prodotto perché in tale secondo caso il M. si sarebbe determinato diversamente. La scelta originaria operata dall'utente M. non era affatto imprudente e sconsiderata ed era pienamente compatibile con le avvertenze proprio come emergono nella fotografia allegata alla comparsa di costituzione. Gravemente sconsiderata è, al contrario, la condotta del gestore che lascia uno degli impianti accessibili al pubblico in avaria, senza segnalazioni e financo (cfr. lettera f, pag. 2 della comparsa di costituzione in primo grado) senza personale addetto alla stazione di servizio.

4. Con un quarto motivo il S. impugna la sentenza di prime cure per non aver considerato che il Macelli, come avrebbe confessato nell'atto di citazione, "prima di rivolgersi ad un'autocarrozzeria, sottopose personalmente l'auto ...."ad un trattamento di lucidatura", lasciando ciò il fondato dubbio che, poiché il M. non è esperto in materia, ciò potrebbe aver aggravato il danno riscontrato.

Il motivo è manifestamente infondato e temerario.

In disparte il tenore meramente dubitativo dell'allegazione, sganciata da qualsivoglia risultanza istruttorio, mai il M. ha affermato nell'atto di citazione di aver sottoposto personalmente l'auto al trattamento di lucidatura, come si ricava dal tenore letterale (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione). Il tenore della citazione è già chiaro, ma il motivo risulta oggi pure temerario, giacché da un lato ogni possibile ipotizzata (e in realtà inesistente) ambiguità testuale dell'atto di citazione era stata superata nel corso dell'istruttoria, ove da un lato all'esito della prova testimoniale è emerso che fu il carrozziere P. e non certo il M. a provare a lucidare una parte dell'automobile nel tentativo di eliminare le abrasioni e dall'altro nella relazione si avalla pienamente dal punto di vista tecnico il procedimento per fasi adottato, con ciò radicalmente escludendo il "dubbio" agitato con il motivo d'appello.

5. Con l'ultimo motivo il S. si duole che nella sentenza impugnata il giudice non si sia fatto carico del dubbio che forse il tempo intercorso tra il fatto (3 agosto 2003) e l'espletamento della CTU (25 settembre 2004) potrebbe aver aggravato il danno.

Anche tale motivo è infondato e temerario. In disparte il tenore meramente dubitativo, sfornito di qualsivoglia aggancio fattuale, del rilievo, deve soggiungersi da un lato che il teste P., che esaminò l'automobile subito dopo l'accaduto e subito prima della verniciatura finale non riferisce di alcun peggioramento; non solo ma, poiché il danno si è verificato prima del risciacquo (tardivo) del detergente, è del tutto evidente che una volta effettuato il risciacquo il potere corrosivo del detergente ha cessato di operare; infine, l'ipotetico e in realtà inesistente aggravamento del danno non avrebbe

comunque determinato un aggravio risarcitorio per il convenuto, giacché tutte le lesioni sono state comunque eliminate con la riverniciatura delle parti dell'auto in cui il detergente si era asciugato senza tempestivo risciacquo.

Ciò per quanto concerne l'infondatezza del motivo.

Deve ulteriormente soggiungersi, quanto alla temerarietà, che:

già in data 8 agosto 2003 (5 giorni dopo l'evento) il S. veniva formalmente notiziato ed invitato a prendere visione dell'automobile, anche a mezzo "di un vostro tecnico di fiducia" (cfr. doc. 2 allegato all'atto di citazione);

all'udienza del 2.4.2004 il difensore del S. chiedeva rinvio;

l'attore con istanza 29.4.2004 chiedeva ed otteneva l'anticipazione dell'udienza al fine di poter procedere al più presto alla riparazione dell'automobile;

il difensore del convenuto chiedeva nuovamente il rinvio dell'udienza anticipata al 25.6.2004;

l'udienza del 23 luglio 2004 fissata per il conferimento dell'incarico al CTU veniva rinviata in ragione dell'adesione del difensore del S. alla astensione proclamata dall'Ordine degli Avvocati;

anche con riferimento alla successiva udienza del 17.9.2004 il S. presentava ben due istanze, questa volta infruttuose, di rinnovazione;

con la costituzione del nuovo difensore in data 26.9.2006 si formulava istanza di rinnovazione della CTU, pur nella piena consapevolezza che dopo l'espletamento della consulenza l'automobile era stata sottoposta a riverniciatura (come peraltro dichiarava nel corso dell'escussione il teste P.);

con l'atto di appello notificato nell'anno 2010 si reitera l'istanza di rinnovazione della CTU, articolando financo un motivo di appello in cui si duole del tempo intercorso tra l'evento e l'accertamento peritale, in massima parte causato dallo stesso appellante.

6. Per le ragioni ampiamente esposte, la condotta dell'appellante (cui si fa già accenno nella sentenza di prime cure dove si evoca l'art. 116 c.p.c.) merita la sanzione prevista dall'art. 96, III comma, c.p.c. introdotto con la riforma del diritto processuale civile entrata in vigore il 6 luglio 2009.

Giova precisare che alla previsione dell'art. 96 c.p.c. (di non agevole interpretazione) è sottesa una ratio parzialmente diversa rispetto a quella evidenziata dal primo comma, palesando essa una finalità squisitamente sanzionatoria, assente o comunque recessiva nell'ambito dell'altra (cfr. Corte Costituzionale, 23 giugno 2016, n. 152). Ciò emerge dalla premessa ("in ogni caso") valutata unitamente al potere riconosciuto al giudice di condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della parte vincitrice anche in assenza di sua specifica domanda. Essa si colloca nell'ambito di quegli interventi a vocazione deflattiva, volti a ridurre l'attuale insostenibile contenzioso civile, che si sono succeduti con le riforme degli ultimi venti anni (v. anche in materia di spese processuali l'art. 385, IV comma, c.p.c.). Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 96, comma III, c.p.c. scoraggia le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno ragione di

essere e può fungere quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Costituzione.

Non può omettersi di considerare, tuttavia, che la norma conserva, in parte e necessariamente, anche una finalità riparatoria, altrimenti non sarebbe razionalmente del tutto giustificabile che il giudice condannasse, anche d'ufficio, il soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, invece che dello Stato. Sembra pertanto che il legislatore con l'introduzione della disposizione in esame, abbia inteso innovare la regolamentazione delle fattispecie processuali connotate da temerarietà sotto un duplice profilo: da un lato (come si evince dall'espressione "in ogni caso") superando le difficoltà che hanno sempre posto all'istante il 1 e 2 comma, come interpretate dalla costante giurisprudenza di legittimità, ovvero quella di fornire la prova rigorosa dell'effettivo danno riportato dalla lite temeraria nei casi in cui non sia possibile provare e/o individuare un quantum di risarcimento. D'altro lato la norma sembra tipizzare ex art. 2059 c.c. anche una fattispecie di danno non patrimoniale punitivo da abuso del processo, ulteriore rispetto ai danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili ai sensi dei commi I e II secondo gli ordinari criteri della responsabilità aquiliana. Senza mancare di considerare che i costi che la parte deve sostenere non corrispondono mai esattamente ed integralmente a quanto oggetto della condanna del soccombente. Se la tutela contro tali effetti collaterali del processo, nel bilanciamento degli opposti interessi, è recessiva al cospetto dell'esercizio del diritto fondamentale di difesa ex art. 24 cost. da parte del soccombente incolpevole o che agisca anche con colpa lieve, essa assume invece rilevanza ex se, anche a fini risarcitori - appare questa la ratio della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 96 - di fronte alle iniziative o alle resistenze processuali abusive, coltivate con mala fede o colpa grave, che per questo non rappresentano esercizio del diritto di difesa, ma mere attività ostruzionistiche, dilatorie o poste in essere con sviamento delle prerogative difensive. Senza mancare di considerare che un processo introdotto a causa di un'iniziativa o di una resistenza temeraria è un processo la cui esistenza e la cui integrale durata è ontologicamente irragionevole ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo e dell'art. 111 cost (cfr. Cass. Civ. 7559/2010; 24645/2007).

Inoltre, come perspicuamente evidenziato da attenta giurisprudenza "con la nuova previsione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. viene introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell'illecito civile per confluire nelle c.d. condanne punitive, e con la quale il giudice può (e, invero, deve) responsabilizzare la parte ad una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocimento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato." (Tribunale Varese, 23/01/2010; in tema di impugnazione Cass. Civ.

19285/2016) Venendo alla determinazione equitativa della somma al pagamento della quale va condannato il soccombente, vengono in rilievo i seguenti parametri: valore della controversia, qualità delle parti, oggetto e natura della controversia, durata del procedimento, condotta assunta nel corso del processo dal soccombente e dunque l'intensità dell'elemento soggettivo, la gravità della condotta di abuso del processo e l'incidenza sulla sua durata e sul diritto alla ragionevole durata del processo, che la Corte Europea di Strasburgo liquida in una somma compresa fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per ciascun anno di ritardo, salvo aumenti o diminuzioni sul caso concreto. (cfr. Tribunale Varese, 21.1.2011, Tribunale Terni, 17 maggio 2010, n. 441; Tribunale Bari, sez. I, 10 maggio 2010, n. 1600; Cass. Penale, 5300/2011; Cass. civ.

20995/2011; Cass. civ. 17523/2011; 3993/2011; 17902/2010; v. con riguardo ai giudizi di appello: Cass. civ. 24546/2014).

Si terrà conto, infine, a titolo meramente indicativo e nell'ottica di un'auspicabile tendenziale uniformazione e prevedibilità di massima delle decisioni giurisdizionali, anche dei criteri elaborati in seno agli osservatori istituiti presso alcuni Tribunali italiani (che tra i diversi criteri commisurativi prevede l'individuazione della "sanzione" di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c. nell'ambito di un spettro compreso tra un minimo di un quarto della somma liquidata a titolo di spese di lite, esclusi gli accessori, fino ad un massimo del doppio della somma liquidata a titolo di spese di lite, come peraltro già previsto anche dall'art. 385, ultimo comma, c.p.c.).

Sulla base di tutti i predetti criteri si reputa equo liquidare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. la complessiva somma di Euro 2.000,00 somma da considerarsi già attualizzata stante l'operata quantificazione in via equitativa. Sulla stessa, debito di valore che si trasforma, in virtù della predetta liquidazione, in debito di valuta con decorrenza dalla data odierna, vanno corrisposti anche gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate, esclusa la fase istruttoria, entro la forbice valoriale di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione Civile (17405/2012), che ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Costituzionale n. 261/2013).

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 13/09 emessa il 19 gennaio 2009 dal Giudice di Pace di Tolentino:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna S.G. alla rifusione in favore sssssss delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi Euro 1.620,00 oltre a rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- 3) condanna S.G. al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore di M.M. della somma di Euro 2.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data odierna al saldo effettivo;

dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Macerata, il 6 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2018.